

potrebbe riuscir contraria, per considerazioni di opportunità, ad un'idea che, invece, merita tutta l'attenzione del Parlamento.

Concludendo, spero che la Camera vorrà approvare il testo dell'articolo, come è stato concordato fra Ministero e Commissione; sarà questo il meglio che si possa fare nel momento attuale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

CARCANO, *ministro del tesoro*. L'onorevole relatore ha spiegato in modo esauriente le ragioni, per cui non possono essere accettati gli emendamenti degli onorevoli Turco e Scaglione, i quali vanno al di là dei limiti della legge.

L'onorevole Turco diceva che non bisogna punire i comuni diligenti, ma invero di punizioni non è da parlare. La sua proposta tenderebbe, invece, a dare un premio; ora è evidente che non possiamo allargare i confini di questa legge sino ad appagare un tal desiderio.

Del resto l'onorevole relatore ha giustamente osservato che i comuni sono avvantaggiati da altre leggi, fra cui quella che rende possibile la trasformazione dei debiti, contraendo nuovi mutui a mite interesse con la Cassa dei depositi e prestiti.

Per ciò spero e confido che gli onorevoli Turco e Scaglione vorranno ritirare i loro emendamenti ed accettare il testo concordato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Turco e Scaglione insistono nei loro emendamenti?

TURCO. È inutile.

SCAGLIONE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 3, avvertendo che dove è scritto 50,000 si deve dire 60,000. La stessa avvertenza faccio per il successivo articolo 4.

(È approvato).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole D'Alife a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

D'ALIFE. Mi onoro di presentare la relazione della Giunta delle petizioni su alcune petizioni.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole D'Alife della presentazione della relazione su alcune petizioni. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del disegno di legge sulle opere igieniche comunali.

PRESIDENTE. Proseguiamo la discussione.

Art. 4.

L'onere dello Stato per i concorsi che si concederanno in ciascun esercizio, a termini dell'articolo 3 della presente legge, non potrà eccedere la somma di lire 80 mila.

I relativi stanziamenti saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno, separatamente, per lire 50 mila da assegnarsi ai comuni con popolazione non oltre i 20 mila abitanti e per lire 30,000 a quelli compresi fra i 20 mila ed i 60 mila abitanti.

(È approvato).

Art. 5.

Nella concessione dei prestiti e dei concorsi contemplati nella presente legge, sarà data la preferenza a quei comuni nei quali sia più elevata la misura delle imposte, siano più difficili le condizioni economiche, e sia maggiore l'urgenza delle opere nei riguardi della pubblica igiene.

(È approvato).

Art. 6.

Nei casi della presente legge, il limite di cui al 1° comma dell'articolo 163 della legge comunale e provinciale, testo unico, approvato con regio decreto 4 maggio 1898, n. 164, sarà del terzo, anziché del quinto delle entrate ordinarie.

(È approvato).

Art. 7.

I fondi stanziati agli effetti degli articoli 2 e 4 saranno tenuti nella loro gestione separati; però, se si rendesse disponibile a fine di esercizio un avanzo in uno dei detti fondi, andrà in aumento degli altri e potrà essere impiegato a favore delle domande che rimanessero da soddisfare.

(È approvato).

Art. 8.

Se nella esecuzione delle opere di cui sopra si rendesse necessaria una maggiore spesa, sia per lavori nuovi non previsti in progetto e indispensabili per il compimento dell'opera stessa o pel notevole suo miglioramento, sia per lavori dipendenti da causa